

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIMENTI, ZANGARA, LAURIA, TOTH,
COVIELLO, COVELLO e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1988

Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, recante
«Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e
provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere
portuali»

ONOREVOLI SENATORI. — Tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano generale dei trasporti per quanto si attiene al risanamento della gestione dei porti al fine di accrescerne i fattori di efficienza, funzionalità e produttività, appare necessario inserire in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Palermo, istituito con la legge 14 novembre 1961, n. 1268, un rappresentante della locale associazione degli industriali.

L'articolo 10 della legge in parola affida la rappresentatività dei datori di lavoro ad un esponente dell'Associazione armatori liberi siciliani e ad un esponente dell'Associazione dell'armamento di linea. Ora, pur essendo

fuori discussione l'esigenza che nell'istituzione portuale siano rappresentate tali categorie, tuttavia non può dirsi che le stesse esprimano la globalità degli interessi delle aree imprenditoriali palermitane.

Infatti, nella provincia di Palermo si contano 500 aziende manifatturiere e non, inquadrate dall'Associazione degli industriali, le quali sono direttamente o indirettamente interessate alla fruizione dei servizi portuali.

Se si considera, inoltre, che la componente industriale è rappresentata in tutti gli altri enti-porto nazionali, il citato articolo 10 della legge n. 1268 si conferma come una vera e propria anomalia, che va superata con l'inserimento di un rappresentante dell'Associazione

degli industriali della provincia di Palermo, onde adeguare la normativa statutaria dell'Ente-porto di Palermo a quella degli altri enti del Paese.

Si avverte, altresì, l'esigenza di provvedere alla modifica dell'articolo 9 della legge in questione, nel punto in cui si faculta il presidente ad autorizzare, nei limiti di stanziamento del bilancio, quelle spese che non eccedano l'importo di lire 500.000 per i costi d'esercizio dell'Ente. Constatato che tale limite risulta oggi assolutamente irrisorio in quanto trascura del tutto l'incidenza della svalutazio-

ne, occorre elevarlo a lire 10 milioni, parametro che è conforme a criteri di efficienza gestionale, anche al fine di evitare il notevole dispendio di denaro e di lavoro derivante dalle continue convocazioni del comitato direttivo per l'autorizzazione delle spese ordinarie previste in bilancio.

Coerentemente si propone di allargare anche lo *spatium deliberandi* del comitato direttivo in ordine alla competenza di spesa attualmente compresa fra lire 500.000 e lire 5 milioni, elevandola, rispettivamente, a lire 10 milioni e a lire 50 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, le parole «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 10 milioni».

2. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è aggiunta la seguente lettera:

«s) un rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Palermo».

3. Nel primo comma, lettera b), dell'articolo 13 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, le parole «da lire cinquecentomila a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 10 milioni a lire 50 milioni».